



## TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

### III sezione civile

Il Tribunale Civile di Napoli Nord, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott. Elisabetta Garzo	Presidente
dott. Arminio Salvatore Rabuano	Giudice
dott. Giovanni Di Giorgio	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

#### DECRETO

- visto il ricorso preliminare alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato il 26.11.15 dal legale rappresentante della società Caimano s.r.l., con sede in Giugliano in Campania alla via F. Frezza n. 38, in forza di determina del legale rappresentante dell'11.12.2019;
- rilevato che la società ricorrente ha ad oggetto l'attività di: cfr pagina 3 della visura storica della società allegato sub 1 della produzione di parte ;
- rilevato che la società ha presentato, insieme al ricorso preliminare al concordato preventivo:
  1. i bilanci degli ultimi tre esercizi aziendali;
  2. l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti;
  3. la visura camerale aggiornata della società;
- sentita la relazione del Giudice incaricato di riferire;
- visto l'art. 161 co. 6 l.fall.;
- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;
- ritenuto che sussistano le condizioni volute dalla legge ed in particolare dagli artt. 160 e 161 l.fall., cosicché la società ricorrente può essere ammessa alla richiesta procedura preliminare;



- rilevato che il ricorrente ha chiesto un termine per il deposito della domanda definitiva di concordato, che deve essere fissato in giorni 60, pendendo il ricorso di fallimento r.g. 361/2019;

**P. Q. M.**

visto l'art. 161, commi 6 e ss., l.fall.;

**dichiara** ammissibile la procedura preliminare al concordato preventivo della Caimano s.r.l., con sede in Giugliano in Campania alla via F. Frezza n. 38

**delega** alla procedura il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio;

**assegna** il termine di gg. 60, a decorrere decorre dalla data di presentazione del ricorso, per il deposito della domanda di concordato preventivo con la documentazione normativamente prevista;

**valutata la normativa di cui all'art.161 co.7 l.fall.** dispone che il debitore possa compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione PREVIA autorizzazione del Tribunale e l'acquisizione da parte di tale organo del parere del nominando commissario giudiziale;

**valutata la norma iva di cui all'art. 161 co.8 l.fall.** dispone i seguenti obblighi informativi relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano che il debitore deve assolvere con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del nominando commissario giudiziale sino alla scadenza del termine fissato, rammentando che la loro violazione determina l'applicazione dell'art. 162, co. 2 e 3, l.fall.:

1. breve relazione informativa sulla gestione periodica, con l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, e l'indicazione della giacenza di cassa, e delle rilevanti variazioni di magazzino, ogni 30 gg.;
2. *report* specifico su ciascuna significativa operazione aziendale, quando si verifica;
3. situazione patrimoniale aggiornata e conto economico infrannuale aggiornato ogni 30 gg.;
4. elenco dei creditori, con la data in cui è sorto il credito, e dei pagamenti effettuati, ogni 30 gg.;
5. attività compiuta e professionista nominati ai fini della predisposizione della proposta e del piano;



la situazione finanziaria dell'impresa depositata con periodicità mensile andrà pubblicata dalla cancelleria nel registro delle imprese.

### **RILEVATO**

che in considerazione della complessità della procedura e delle informazioni su indicate, che dovranno essere assunte ai sensi della normativa di cui all'art. 161 co. 6 l. fall., si deve ritenere necessaria la nomina di un commissario giudiziale nella persona di un professionista che provveda ad esaminare le informazioni portate al GD, sulla scorta dei dati contabili dell'azienda e delle altre fonti di conoscenza nomina per gli incumbenti di cui alla parte motiva, quale commissario l'avv.

#### **Enrico Victor Rossi;**

che conseguentemente il debitore dovrà depositare su un libretto di conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice relatore la somma di seguito indicata e che si presume necessaria per il pagamento del compenso del commissario

che il deposito della somma predetta trova giustificazione nell'art. 8 del DPR 30 maggio 2002 testo unico delle spese di giustizia, a tenore del quale *“ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta al suo carico dalla legge o dal magistrato”*;

che l'ausiliario nominato dovrà provvedere alla sorveglianza dell'attività d'impresa e riferire al giudice relatore con relazioni periodiche sugli atti compiuti dall'imprenditore, a far data dalla prima relazione;

stabilisce un termine di dieci giorni entro il quale il ricorrente dovrà depositare nella cancelleria del tribunale un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato, portante la somma di € 20.000, pari a circa il 20% delle spese di giustizia che si presumono necessarie;

delega ex art. 15 l.fall. il giudice relatore alla consequenziale attività istruttoria che adotterà, all'esito delle relazioni del proponente e dell'ausiliario, ogni ulteriore provvedimento autorizzativo in ordine alla gestione in essere; lo stesso dovrà con assoluta tempestività relazionare al tribunale qualora dovesse risultare che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano

Il Tribunale si riserva in ogni momento di sentire i creditori.

Manda alla cancelleria per la comunicazione a parte proponente e all'ausiliario nominato.



**Ordina** la comunicazione al Registro delle Imprese del presente decreto per la sua iscrizione.

**Aversa, 15/01/2020**

**Il Giudice relatore**

**dott. Giovanni Di Giorgio**

**il Presidente**

**dott. Elisabetta Garzo**

